



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

Decreto n. 170 del 30 dicembre 2016

OGGETTO: Proroga al 31 marzo 2017 dell'incarico del Commissario ad acta al fine dell'esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Presidente della Giunta regionale relativamente ai compiti del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino "Brenta". Art. 57, comma 3, punto 3) della L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con la L.R. 27 aprile 2012, n. 17 sono state riattribuite le funzioni, precedentemente in capo alle Autorità d'Ambito del servizio idrico integrato, a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino. Relativamente al Consiglio di Bacino "Brenta", con Decreto del Presidente n. 126 del 24.09.2013, in base alla competenza attribuita dall'art. 57, c. 3, punto 3), della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, e dalla D.G.R. n. 1288 del 16.07.2013, è stato disposto l'esercizio dei poteri regionali sostitutivi, nominando un Commissario regionale ad acta per l'attuazione dei compiti spettanti al Presidente e al Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino. Successivamente con ulteriori Decreti del Presidente tale incarico è stato prorogato fino alla data del 31.12.2016. Con il presente Decreto si dispone, in ragione della richiesta avanzata dal Coordinamento dei Comuni, di prorogare ulteriormente l'incarico del Commissario ad acta fino al termine del 31.03.2017.

IL PRESIDENTE

- VISTA la normativa statale di cui al D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 - convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42, al D.P.C.M. 25 marzo 2011, al D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. "Milleproroghe") - convertito con la legge 24 febbraio 2012, n.14 e al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. "Cresci-Italia") - convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27;
- CONSIDERATO che le disposizioni statali di cui sopra hanno attribuito a nuovi enti le funzioni proprie delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato, istituite ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5, le quali sono state soppresse alla data del 31.12.2012 ai sensi della normativa sopra citata;
- VISTA la L.R. 27 aprile 2012, n. 17 che detta nuova disciplina in materia di servizio idrico integrato, prevedendo in particolare l'affidamento delle funzioni ad esso relative a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti Autorità d'Ambito;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 05.06.2012 che approva lo schema di convenzione per la cooperazione tra i Comuni costituenti i nuovi Consigli di Bacino, stabilendo la tempistica per l'approvazione degli atti necessari;
- CONSIDERATO che la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 05.06.2012 ha stabilito che successivamente all'approvazione del testo della convenzione in sede di Conferenza d'Ambito, partecipata dai Comuni appartenenti all'Ambito medesimo, ciascun Ente locale è tenuto all'approvazione del testo stesso, in conformità al proprio statuto, entro il termine di 60 giorni dalla data di approvazione da parte della Conferenza d'Ambito;

- PRESO ATTO che i Comuni appartenenti all'A.T.O. "Brenta" hanno provveduto all'approvazione della citata convenzione in sede di Conferenza d'Ambito nella seduta del 8 ottobre 2012, successivamente alla diffida regionale inoltrata con propria nota prot. n. 433827 del 27.09.2012;
- CONSIDERATO che successivamente alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra, l'Assemblea del Consiglio di Bacino è tenuta a provvedere all'elezione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, secondo le procedure indicate nella convenzione stessa;
- CONSIDERATO che solo successivamente all'individuazione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, il Consiglio di Bacino potrà essere operativo a tutti gli effetti e provvedere alla nomina del Direttore, all'organizzazione della propria struttura operativa e all'esercizio delle proprie funzioni;
- PRESO ATTO che, per gli A.T.O. del Veneto, tale procedimento non risultava ancora concluso con la nomina del Presidente e l'elezione del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino alla data del 31.12.2012;
- CONSIDERATO che è comunque necessario garantire lo svolgimento delle attività ordinarie di competenza delle attuali Autorità d'Ambito anche successivamente alla data di soppressione, nonché un efficace passaggio di funzioni ai successivi Consigli di Bacino, salvaguardando la qualità e l'efficienza del servizio da erogare all'utenza ed il proseguimento dei contratti e delle convenzioni in essere;
- VISTO il proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012 con il quale, in considerazione del fatto che il trasferimento delle competenze dalle precedenti Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale ai nuovi Consigli di Bacino non era ancora completato, sono stati nominati i Commissari straordinari per il passaggio di funzioni, a partire dal 1° gennaio 2013, per un periodo di incarico di 90 giorni, successivamente prorogati con proprio Decreto n. 29 del 22.03.2013 per ulteriori 90 giorni, fino alla data del 30.06.2013;
- CONSIDERATO che in data 12.07.2013, successivamente agli esiti dell'incontro convocato dalla Struttura regionale competente in data 21.06.2013, si è riunita in prima seduta l'Assemblea del Consiglio di Bacino per l'A.T.O. "Brenta", senza tuttavia completare con esito positivo le procedure per l'elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale e senza procedere all'assegnazione del mandato di governo al Sindaco del Comune responsabile del coordinamento nelle more dell'individuazione degli organi di cui sopra, come da indicazioni assunte nel citato incontro del 21.06.2013;
- CONSIDERATO che la mancata nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino comporta la non costituzione degli organi di rappresentanza e di governo del medesimo, con possibili ripercussioni in ordine agli adempimenti e al servizio nei riguardi dell'utenza e conseguenti violazioni di carattere ambientale;
- CONSIDERATO che i mancati adempimenti sono riferibili all'impossibilità di predisposizione e adozione dei Programmi pluriennali degli interventi, concernenti anche opere necessarie per il collettamento fognario e la depurazione dei reflui, nonché dell'emissione di atti e provvedimenti di tutela ambientale, nel rispetto delle Direttive Comunitarie;
- VISTO l'art. 57, comma 3, punto 3), della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, nel quale è stabilito specificatamente quanto segue: *"In materia di tutela dell'ambiente, la Regione esercita funzioni di alta vigilanza, in rapporto agli interessi di carattere regionale connessi con la materia. Tali funzioni si esplicano tramite il Presidente della Giunta regionale, su motivata proposta dei segretari regionali per l'ambiente e per la sanità. Esse consistono principalmente nella potestà di [...] 3) sostituirsi, quando si verificano, nonostante espressa diffida, gravi e ripetute violazioni di legge, agli enti locali nell'adempimento degli atti e dei servizi prescritti"*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1288 del 16.07.2013 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'attuale stato di avanzamento delle procedure costitutive dei Consigli di Bacino previsti dalla L.R. 27 aprile 2012, n. 17, con particolare riferimento alla mancata elezione dei Comitati Istituzionali e dei Presidenti in alcuni Ambiti Territoriali del Veneto, tra cui l'A.T.O. "Brenta", e ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in

capo al Presidente della Giunta regionale nei confronti dei Comuni inadempienti, ai sensi dell'art. 57, comma 3, punto 3) della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, relativamente alla materia della tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che i Comuni adempiono ai compiti attinenti le procedure elettive del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino mediante i loro rappresentanti all'interno dell'Assemblea d'Ambito, delegati dai rispettivi Consigli comunali;

PRESO ATTO che la Giunta regionale, con la citata Deliberazione n. 1288 del 16.07.2013 ha autorizzato ai sensi dell'art. 57, comma 4, della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, il Presidente della Giunta regionale all'emissione dei necessari provvedimenti sostitutivi, previa diffida ai Comuni inadempienti, anche assegnando un termine inferiore a trenta giorni per adempiere;

VISTO il proprio Decreto n. 126 del 24.09.2013 con il quale, accertato che alla scadenza del termine assegnato nella propria nota di diffida prot. n. 335584 del 07.08.2013, i rappresentanti dei Comuni non hanno comunque provveduto alla nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino, è stato nominato l'Ing. Marco Puiatti, allora Dirigente regionale della Direzione Geologia e Georisorse, quale Commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Presidente della Giunta regionale, nei confronti del Comitato Istituzionale e del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta";

CONSIDERATO che, in base alle disposizioni del citato Decreto n. 126 del 24.09.2013, i compiti attinenti al coordinamento per la conclusione delle procedure elettive concernenti la nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale dell'Ente sono rimasti di competenza del Comune di Bassano del Grappa, quale Ente responsabile del coordinamento, individuato nella convenzione approvata dai Comuni partecipanti all'A.T.O. "Brenta" in sede di Conferenza d'Ambito in data 8 ottobre 2012;

DATO ATTO che il Commissario ad acta è incaricato di svolgere i compiti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale connessi con il funzionamento operativo del Consiglio di Bacino Brenta, mentre la convocazione e la presidenza delle assemblee elettive dei sopraccitati organi rimangono di competenza del Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, quale Ente responsabile del coordinamento;

CONSIDERATO che per quanto attiene alla durata dell'incarico commissariale, il citato Decreto n. 126 del 24.09.2013 ha previsto che esso dovrà essere necessariamente limitato al tempo necessario alla conclusione delle procedure elettive del Comitato Istituzionale e del Presidente del Consiglio di Bacino, relativamente alle quali i Comuni partecipanti dovranno provvedere con urgenza e tempestività, e stabiliva una durata dell'incarico non superiore ad un anno dalla data del medesimo provvedimento, e pertanto fino al 24.09.2014;

VISTO il proprio Decreto n. 126 del 26.08.2014 con il quale è stato prorogato l'incarico del Commissario ad acta fino alla data del 31.12.2014, accogliendo la richiesta avanzata con nota prot. n. 52152 del 04.08.2014 del Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, responsabile del coordinamento, con la quale si evidenziava che le procedure elettive del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino "Brenta" non si erano ancora concluse, sia in ragione dell'avvenuto rinnovo dell'Assemblea dei Sindaci in seguito alle elezioni amministrative 2014, sia in ragione del recepimento delle disposizioni della L.R. 7 febbraio 2014, n. 4;

VISTI i successivi propri Decreti n. 181 del 12.12.2014, n. 100 del 29.06.2015 e n. 183 del 23.12.2015 con i quali è stato ulteriormente prorogato l'incarico del Commissario ad acta, stabilendo termini di scadenza successivi fino alla data ultima del 31.12.2016, accogliendo le richieste successivamente avanzate dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa in qualità di responsabile del coordinamento, rispettivamente con note prot. 80761 del 27.11.2014, prot. n. 29982 del 05.05.2015 e prot. n. 81276 del 04.12.2015;

VISTA la nuova richiesta di proroga dell'incarico commissariale, a partire dalla scadenza del 31.12.2016, avanzata dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa con nota prot. n. 85756 del 20.12.2016;

- PRESO ATTO** che la richiesta di proroga dell'incarico del Commissario regionale avanzata con la citata nota prot. n. 85756 del 20.12.2016 del Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, è giustificata con la necessità di non recare pregiudizio all'ordinaria attività del Consiglio di Bacino nella fase di completamento del percorso avviato per la nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale dell'Ente, evidenziando che tale percorso si prevede possa concludersi nell'arco di 90 giorni a partire dal 31.12.2016;
- CONSIDERATO** che sussistono tuttora le circostanze che hanno motivato l'emissione del citato proprio Decreto n. 126 del 24.09.2013, connesse con la necessità della tutela dell'interesse pubblico, rappresentato dall'efficiente erogazione del servizio idrico integrato mediante l'attuazione delle disposizioni normative regionali e la piena costituzione del Consiglio di Bacino;
- RITENUTO** di accogliere per le motivazioni di cui sopra la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, prorogando l'incarico di Commissario ad acta all'Ing. Marco Puiatti, attualmente Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
- CONSIDERATO** che l'incarico commissariale deve necessariamente avere comunque durata temporanea e carattere straordinario;
- RITENUTO** per le ragioni di cui sopra di fissare il termine ultimo dell'incarico commissariale entro la data del 31.03.2017, prorogando pertanto la durata del medesimo per ulteriori tre mesi a far data dalla scadenza fissata dal proprio Decreto n. 183 del 23.12.2015;
- RITENUTO** di confermare quant'altro disposto dal proprio Decreto n. 126 del 24.09.2013, con particolare riferimento ai punti 2) e 5) del dispositivo relativamente ai compiti spettanti al Commissario e alla modalità di svolgimento dell'incarico nell'esercizio della propria attività di ufficio;
- VISTE** le leggi regionali 16.04.1985, n. 33, 27.03.1998, n. 5, 27.04.2012, n. 17 e 07.02.2014, n. 4;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- DATO ATTO** che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DECRETA

1. Di prorogare al 31 marzo 2017 l'incarico assegnato con proprio Decreto n. 126 del 24.09.2013 all'Ing. Marco Puiatti, attuale Direttore della Direzione Difesa del Suolo, quale Commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Presidente della Giunta Regionale, nei confronti del Comitato Istituzionale e del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta".
2. Di confermare che il Commissario ad acta di cui al punto 1) dovrà provvedere ai compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale del medesimo Ente, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari.
3. Di dare atto che, ai sensi della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino "Brenta", la convocazione e la presidenza delle assemblee elettive del Presidente e del Comitato Istituzionale rimangono di competenza del Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, quale ente responsabile del coordinamento.
4. Di confermare che l'incarico terminerà comunque all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino "Brenta".
5. Di confermare che il Dirigente regionale di cui al punto 1), svolgerà l'incarico di Commissario ad acta nell'esercizio della propria attività d'ufficio, mantenendo il ruolo regionale durante l'esercizio dell'incarico, che sarà svolto durante l'orario di servizio senza corresponsione di compensi o indennità ulteriori.

6. Di confermare che saranno a carico del Consiglio di Bacino "Brenta" tutte le spese sostenute dal Commissario di cui al punto 1) per trasferte e missioni, nonché i costi che quest'ultimo dovrà sostenere nello svolgimento dei compiti sostitutivi altrimenti spettanti al Presidente ed al Comitato Istituzionale, ad eccezione delle spese di trasferta per il raggiungimento della sede del Consiglio di Bacino "Brenta" con partenza dal proprio domicilio o dalla sede regionale di appartenenza, le quali sono di competenza della Regione Veneto.
7. Di trasmettere il presente atto al Consiglio di Bacino "Brenta".
8. Di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto.
9. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
10. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Firmato - Dott. Luca Zaia -

